

Direttiva della CPN

Pagamento/compensazione di ore supplementari/lavoro straordinario CCL DFO per il ramo svizzero elettrico 2026-2029

Tipo di ora	Supplementi	Forma di compensazione		
		Pagamento	Compensazione	Autorizzazione/condizioni

40 ore a settimana - Orario di lavoro settimanale normale (art. 20.2 CCL), lavoro di recupero escluso (art. 26 CCL)

Da 40 a 50 ore settimanali nell'arco dell'anno - incluso il lavoro di recupero (art. 26 CCL)¹

Ore supplementari del contatore annuale delle ore supplementari Art. 20.2-21.3 CCL	No	No *	Ore compensate con tempo libero della stessa durata nell'ambito del contatore annuale delle ore supplementari ² (ore di recupero escluse).	* In via eccezionale pagamento senza supplemento (lavoro di recupero escluso) nel rispetto delle seguenti condizioni (cumulative): - una volta all'anno; - pagamento proporzionale senza supplemento; - sulla base di 1/12 di 100 ore al mese; - su esplicita richiesta del lavoratore o della lavoratrice; - con il consenso del datore di lavoro; - sulla base di un accordo scritto (link al modello di accordo della CPN). Cfr. schema (punto 1) ed esempi (punti 2 e 3.1-3.3) alla p. 4 e ss. Direttiva CPN/ precisazione dell'art. 21.3 CCL: in caso di pagamenti nel corso dell'anno,
--	-----------	-------------	---	---

¹ Ai sensi dell'art. 26.2 CCL DFO, il lavoro di recupero (numero di ore al giorno con data delle giornate da compensare) deve essere definito/fissato all'inizio dell'anno.

Ai sensi dell'art. 26.3 CCL DFO, in qualsiasi momento il datore di lavoro deve essere in grado di riportare separatamente la quota del lavoro di recupero e la quota di ore supplementari.

² Cfr. anche l'eccezione al seguente punto 3.2

Tipo di ora	Supplementi	Forma di compensazione		
		Pagamento	Compensazione	Autorizzazione/condizioni
				il calcolo delle «ore in eccesso» viene effettuato pro rata temporis. Vengono retribuite solo le ore supplementari non soggette a supplemento. Eventuali ulteriori ore supplementari rimangono sul conto delle ore supplementari. Un pagamento una tantum nel corso dell'anno deve essere stabilito in un accordo scritto. Si veda al riguardo: link al modello di accordo della CPN.
Oltre le 50 ore settimanali nell'arco dell'anno - fatti salvi gli art.12-13 LL e l'art. 25 OLL 1				
Lavoro straordinario Art. 22 CCL Possibile solo lu-sa 06.00-23.00 Art.12-13 LL e art. 25 OLL 1	Sì Tutte le ore intere alla fine del mese successivo con un supplemento del 25%	Alla fine del mese successivo deve inoltre essere versato un supplemento del 25% per ogni ora supplementare.	Cfr. Condizioni (a destra)	Solo su richiesta del lavoratore o della lavoratrice e previo accordo individuale scritto è possibile compensare il lavoro straordinario senza supplementi in tempo. Le date dei giorni di compensazione vengono stabilite d'intesa tra il lavoratore o la lavoratrice e il datore di lavoro.
Ore supplementari del contatore annuale delle ore supplementari - data di riferimento 31 dicembre				
Meno di 100 ore supplementari all'anno	No	Il saldo del contatore annuale delle ore supplementari al 31.12 deve essere compensato entro la fine dell'anno successivo d'intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice, con tempo libero senza supplemento oppure con retribuzione senza supplemento.		Qualora non sia possibile raggiungere un accordo circa la compensazione o la retribuzione, il datore di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice decidono rispettivamente in merito al 50% delle ore supplementari da smaltire (compensazione o pagamento oppure soluzione mista). La compensazione delle ore supplementari deve essere definita per iscritto. Si veda al riguardo: link al modello di accordo della CPN.

Tipo di ora	Supplementi	Forma di compensazione		
		Pagamento	Compensazione	Autorizzazione/condizioni

Ore supplementari del contatore annuale delle ore supplementari - data di riferimento 31 dicembre				
Oltre 100 ore supplementari all'anno	Sì Le ore in eccesso devono essere retribuite nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%.	Le ore in eccesso devono essere retribuite nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%.	Cfr. Condizioni (a destra)	Solo su richiesta del lavoratore o della lavoratrice e previo accordo individuale scritto è possibile compensare le ore supplementari senza supplemento in tempo. Le date dei giorni di compensazione vengono stabilite d'intesa tra il lavoratore o la lavoratrice e il datore di lavoro. Si veda al riguardo: : link al modello di accordo della CPN.

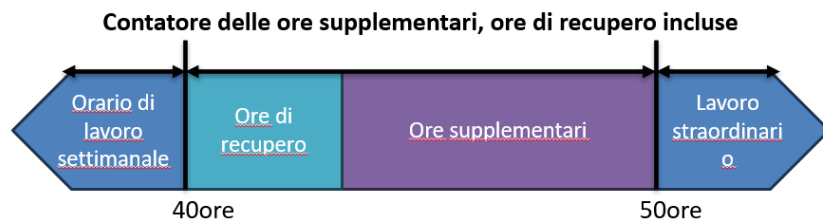
1.1 Per il lavoro il sabato, la notte, la domenica e nei giorni festivi vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali (art. 25.1 CCL)

<u>Orario</u>	<u>Domeniche/ giorni festivi</u>	<u>Lunedì-venerdì</u>	Sabato
00.00-06.00	100%	50%	50%
06.00-13.00	100%	0%	0%
13.00-23.00	100%	0%	25%
23.00-24.00	100%	50%	50%

1.2 **Nessun doppio indennizzo:** se vengono versati supplementi per il lavoro il sabato, la notte, la domenica e nei giorni festivi, non sono dovuti ulteriori supplementi salariali del 25% per eventuali ore supplementari o per un eventuale lavoro straordinario (art. 22.3 CCL).

2 Il lavoro di recupero viene utilizzato come compensazione del tempo di lavoro per le giornate di ponte e per i giorni liberi supplementari. Il lavoro di recupero, comprensivo delle rispettive giornate da compensare, viene definito per iscritto dal datore di lavoro all'inizio di ogni anno. Il lavoro di recupero non é considerato lavoro straordinario ne lavoro supplementare. Esso serve per compensare sia i giorni festivi eccedenti rispetto ai nove giorni festivi pagati, sia eventuali ponti (art. 26 CCL).

1. Schema dell'eccezione conformemente all'asterisco (*) a pag. 1:



2. Esempi relativi all'eccezione ai sensi dell'art. 21.3 CCL DFO (gestione del pagamento delle ore supplementari nel corso dell'anno, escluse le ore di recupero)

Esempio:

Ore supplementari a fine giugno: 55 ore -> vengono retribuite 50 ore senza supplemento; rimangono 5 ore supplementari.

Ore supplementari a fine anno: 65 ore > vengono retribuite 50 ore senza supplemento e 15 ore con un supplemento del 25%.

3.1 Gestione in caso di uscita nel corso dell'anno

Il supplemento del 25% è dovuto se il saldo delle ore supplementari al momento dell'uscita supera le 100 ore pro rata temporis.

Esempio:

Ore supplementari a fine giugno: 55 ore > vengono retribuite 50 ore senza supplemento e 5 ore con un supplemento del 25%.

3.2 Gestione per il personale assunto con retribuzione oraria

Ai sensi dell'art. 20.1 CCL 2026-2029, la durata annuale determinante del lavoro è calcolata in base al calendario annuale in considerazione di una settimana lavorativa di 40 ore. La durata annuale lorda determinante del lavoro per anno civile è riportata nell'appendice 5c CCL.

La durata annuale del lavoro nel ramo elettrico si applica anche al personale con retribuzione oraria. In questo caso, al termine dell'impiego o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, viene effettuato un confronto tra le ore effettive e le ore dovute.

Ai sensi dell'articolo 20.2 CCL, il normale orario lavorativo settimanale ammonta a 40 ore, più un eventuale lavoro di recupero settimanale. Le ore eccedenti

sono ore supplementari, che per il personale con retribuzione oraria devono essere retribuite con un supplemento del 25%. Queste ore vengono calcolate pro rata temporis sulla base di 100 ore. È necessario prestare attenzione all'art. 21.2 CCL.

In assenza di necessità stagionali (art. 22 OLL 1) l'orario di lavoro massimo settimanale ai sensi di legge ammonta a 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b. LL) (art. 20.2 CCL). Sono considerate come lavoro straordinario le ore che superano la soglia di 50 ore settimanali e che sono state appositamente ordinate dall'istanza gerarchica superiore o sono state autorizzate tempestivamente dopo l'erogazione della prestazione (art. 22.1 CCL). Il lavoro straordinario deve essere retribuito con un supplemento del 25%.

Esempio di confronto tra le ore effettive e le ore dovute:

Al termine dell'impiego/ del rapporto di lavoro si effettua un confronto tra le ore effettive e le ore dovute e si calcola la «fruizione» pro rata temporis di 100 ore.

Esempio con una durata dell'impiego/ una durata del rapporto di lavoro di 10 settimane:

Alla fine dell'impiego/ del rapporto di lavoro il saldo delle ore di lavoro straordinario è di 22 ore

Basi:

Limite settimanale di ore supplementari = 100 ore / 52 settimane = 1,923 ore

Calcolo della «fruizione» di 10 settimane * 1,923 ore = 19,23 ore (arrotondato a due cifre decimali)

Calcolo del supplemento:

Pagamento senza supplemento = 19,23 ore

Pagamento con un supplemento del 25% = 22 ore – 19,23 ore = 2,77 ore

Una compensazione in tempo sotto forma di tempo libero non è prevista per il personale con retribuzione oraria. Le ore supplementari non sono inoltre cumulabili o trasferibili agli impieghi lavorativi successivi, dato che in caso contrario risulterebbe molto difficile o addirittura impossibile effettuare un controllo del rispetto delle ore supplementari. In tal caso il rischio di abuso sarebbe troppo elevato. Alla luce di quanto precede, non è possibile concedere una siffatta soluzione caso per caso.

3.3 Gestione del pagamento nel corso dell'anno in caso di riduzione del grado di occupazione (riduzione GO)

Il supplemento del 25% è dovuto se il saldo delle ore supplementari supera il GO *100 ore pro rata temporis.

Esempio GO: 80%:

Ore supplementari a fine giugno: 55 ore -> vengono retribuite 40 ore senza supplemento; rimangono 15 ore supplementari.

Ore supplementari a fine anno: 65 ore > vengono retribuite 40 ore senza supplemento e 25 ore con un supplemento del 25%.